

Credito d'imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

L'articolo 1, comma 438, della [legge 30 dicembre 2025, n. 199 \(Legge di Bilancio 2026\)](#) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, **prevedendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.**

Ai sensi del successivo comma 439, **primo periodo**, dell'articolo 1, della citata Legge n. 199/2025 gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 **comunicano** all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo 1 prevede, al comma 439, **secondo periodo**, che, **a pena di decadenza** dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la **Comunicazione** di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all'Agenzia delle entrate una **Comunicazione integrativa attestante l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.**

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della Legge n. 199/2025, con [Provvedimento del Direttore](#)

[dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026](#), sono stati approvati i modelli denominati *“Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica”* e *“Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica”*, con le relative istruzioni.

I predetti **modelli di comunicazione**, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d'imposta *ZES unica* **per ciascuno** dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Si ricorda che l'art. 1, commi 438-443, della [Legge 30 dicembre 2025, n. 199 \(Legge di Bilancio 2026\)](#), ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (*“ZES unica”*), che ricomprende le zone assistite delle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni **Marche, Umbria e Abruzzo**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Come anticipato il comma 438, ha esteso il credito d'imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 **nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028**. Il contributo sotto forma di credito d'imposta incentiva l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**, ammissibili alla deroga prevista

dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni **Marche, Umbria e Abruzzo**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Procedura di accesso al credito d'imposta per il 2026

Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta, la Legge di bilancio per il 2026, all'art. 1, comma 439, ha previsto che *«gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 **al 30 maggio 2026** l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026»*.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato tale comunicazione *«inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 ... all'Agenzia delle entrate **una comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione»* preventiva.

La [comunicazione integrativa](#), a pena del rigetto/scarto della comunicazione stessa, indica inoltre, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024](#), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.

Con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026](#) sono stati approvati i modelli di comunicazione e di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e definite le relative modalità di trasmissione telematica.

Soggetti beneficiari

Il [decreto attuativo del 17 maggio 2024](#) recante le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, stabilisce che possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall'applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della

Commissione europea.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014, realizzati, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge Sud, «*dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028*», relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.

Sono esclusi dall'agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione **non può superare il 50% del valore complessivo** dell'investimento agevolato ([vedi anche: Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 183 dell'8 luglio 2025](#)).

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di

collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni di euro**. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. **Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.**

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014. **La violazione del principio comporta decadenza dall'agevolazione, anche in presenza di investimenti materialmente ammissibili.**

Ne consegue che non sono agevolabili investimenti integralmente realizzati prima della presentazione della Comunicazione; l'agevolazione non può riguardare investimenti "a posteriori", già decisi e irreversibili.

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell'impresa ed entità dell'investimento.

In particolare, il credito di imposta è determinato secondo la tabella che segue:

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	

Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%
Abruzzo (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Marche (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Umbria (4)	35%	15%	25%	15%	15%

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta
- 4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese sono calcolate secondo la metodologia dell’«*importo di aiuto corretto*» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651 del 2014.

Modalità di fruizione

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. "*Regolamento GBER*"), ed è cumulabile con *aiuti de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.

In particolare, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

È cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato

che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

In base all'art. 7, comma 14, del [decreto attuativo \(decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024\)](#), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa **devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.**

Certificazione del prospetto ZES

*Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai **revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti**, supportandoli nelle attività relative all'incarico in conformità con l'articolo 3 del [Decreto del 17 maggio 2024](#) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.*

Il [documento](#) contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla *check list* con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

[Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti](#)

Credito d'imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026](#), sono stati approvati i nuovi modelli di comunicazione necessari per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica relativi agli anni 2026, 2027 e 2028.

La richiesta dell'agevolazione si articola, anche per il nuovo triennio, in due distinti adempimenti comunicativi, entrambi a pena di decadenza.

La Comunicazione: finestre temporali annuali

Il primo adempimento consiste nella Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta con la quale l'impresa indica:

- le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- le spese che prevede di sostenere entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Le finestre di trasmissione sono fissate, per ciascun periodo d'imposta, come segue:

dal 31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti 2026;
dal 31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti 2027;
dal 31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato, utilizzando il software reso disponibile dall'Agenzia delle entrate. **L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce integralmente le precedenti riferite allo stesso anno.**

La Comunicazione integrativa: adempimento essenziale a pena di decadenza

Il secondo passaggio, imprescindibile ai fini dell'agevolazione, è rappresentato dalla *Comunicazione integrativa* con la quale l'impresa attesta l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le relative scadenze sono concentrate nel mese di gennaio dell'anno successivo:

dal 3 – 17 gennaio 2027 per gli investimenti 2026;

dal 3 – 17 gennaio 2028 per gli investimenti 2027;

dal 3 – 17 gennaio 2029 per gli investimenti 2028.

La *Comunicazione integrativa* non può indicare importi superiori a quelli già dichiarati nella Comunicazione preventiva e deve essere corredata dalla certificazione del revisore attestante l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alle scritture contabili, secondo quanto previsto dal [decreto attuativo \(decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024\)](#).

Utilizzo del credito: compensazione e controlli

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La fruizione è **subordinata**:

- **al rilascio della seconda ricevuta dell'Agenzia delle entrate**, che comunica il riconoscimento del credito;
- **all'eventuale verifica antimafia obbligatoria** per crediti superiori a 150.000 euro (anche per cumulo con annualità precedenti);
- **alla verifica documentale**, nei casi di investimenti **non supportati da fattura elettronica o realizzati tramite *leasing*** (cfr. punto 5.3. del [Provvedimento del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026](#)).

Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia pena il rifiuto dell'operazione.

Indicazioni operative per i professionisti

*Particolare attenzione va posta alla **coerenza** tra **Comunicazione e Comunicazione integrativa**, nonché alla tempestiva acquisizione della certificazione contabile, elemento ormai strutturale dell'agevolazione ZES unica.*